



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
RITA E.A. RUSSO	Consigliere-Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE DIVORZIO Ud.15/11/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1086/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliato in (omissis)

che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

Contro

(omissis) (omissis) ettivamente domiciliato in R (omissis)

he lo rappresenta e

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6853/2021 depositata il 14/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.



RILEVATO CHE

Il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 17 gennaio 2019, la separazione personale dei coniugi (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) on sentenza definitiva del 28 maggio 2020 ha respinto le reciproche domande di addebito della separazione assegnando la casa coniugale a (omissis) in quanto convivente con la figlia non economicamente indipendente ed ha posto a carico di quest'ultimo un assegno di € 700,00, per il mantenimento della moglie.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il (omissis) mentando l'erroneità della statuizione in punto di addebito e chiedendo l'esclusione di qualsivoglia prestazione economica in favore della moglie.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, ha addebitato alla moglie la separazione rigettando la sua domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento e per l'effetto ha revocato l'assegno già disposto in suo favore, con condanna a restituire tutti gli importi indebitamente percepiti a tale titolo.

La Corte ha rivalutato gli elementi di fatto già emersi nel corso del giudizio di primo grado e segnatamente che nel 2016 la moglie aveva intrapreso una relazione *more uxorio* e, recatasi in Sardegna presso la madre, non era più tornata a casa. Il Tribunale aveva ritenuto che l'allontanamento fosse privo di incidenza causale sulla crisi coniugale, poiché già nel 2008, e prima che il marito subisse un grave incidente che lo aveva costretto su sedia a rotelle, i coniugi erano in crisi, tanto da rivolgersi ad uno specialista in quanto, a detta della moglie, il marito le imponeva pratiche sessuali sgradite.

La Corte ha invece rilevato che dopo questi fatti la convivenza era durata ancora per otto anni e che dall'esame del contenuto



delle conversazioni telematiche intervenute tra le parti (*whatsapp*) prodotte in atti, emergeva il perdurare dell'*affectio coniugalis*, escludendo che tra i coniugi ci fosse un perdurante stato di crisi, con la conseguenza che solo in ragione dell'infedeltà della moglie si è giunti alla separazione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (omissis) affidandosi a quattro motivi. Si è costituito il (omissis) on controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 15 novembre 2023.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell'art.360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli articoli 146 e 151 c.c.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d'appello ha presunto la riappacificazione dei coniugi, omettendo di considerare tutta una serie di altre circostanze da lei dedotte, e mai specificamente contestate dal (omissis) ossia il fatto di essere stata nella condizione di separata in casa dal marito con abitudini di vita quali dormire e trascorrere le vacanze separati. La parte ricorrente censura altresì l'utilizzazione dei messaggi sulla chat "*whatsapp*" quale prova della perdurante sussistenza dell'*affectio coniugalis* tra i coniugi, dal momento che esse sono temporalmente successive all'allontanamento volontario e concordato dalla casa coniugale.

2.-Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell'art 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art 2729 c.c. La ricorrente deduce che avrebbe errato il giudice appello ad aver presunto la riappacificazione dei coniugi dalla sola circostanza che, a seguito del



grave infortunio del (omissis) a convivenza ebbe a protrarsi per i successivi otto anni, presunzione frutto di una interpretazione soggettiva e di un ragionamento induttivo scollegato dalle risultanze processuali. La parte censura il percorso logico-argomentativo utilizzato dal giudice d'appello in quanto avrebbe omesso di valutare le sue specifiche deduzioni in ordine alla decisione di vivere da separata in casa in considerazione dell'età della figlia, e di essere soggetta, anche a seguito dell'infortunio del marito, a richieste di pratiche sessuali a lei sgradite, deduzioni non specificamente contestate dalla controparte.

3.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art 115 c.p.c.; nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente deduce che la Corte d'appello ha omesso l'esame di un fatto decisivo, ovvero la mancata contestazione, da parte del (omissis) della circostanza secondo la quale ella sarebbe stata vittima di pretese vessatorie di pratiche sessuali sgradite, anche a seguito dell'infortunio, nonché l'ammissione delle stesse da parte le marito che le aveva definite pratiche "non anormali", nonché l'omissione della circostanza, allegata dalla ricorrente, secondo la quale proprio tale comportamento del marito l'aveva indotta ad abbandonare il letto coniugale e vivere da separati in casa.

4.- Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art 2697 c.c., nonché il travisamento del contenuto della prova testimoniale resa da (omissis) (omissis) in relazione all'art 360, co 1, n. 4 e 5 c.p.c. La parte censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ella non abbia assolto l'onere della prova sul perdurare della crisi coniugale nel periodo successivo al 2008, omettendo altresì di valutare che dalla



testimonianza del fratello ((omissis) (omissis) era emerso che le liti tra i coniugi per ragioni di carattere sessuale fossero iniziate nel 2008 e non fino al 2008.

5.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente, data la loro connessione, e sono infondati.

Deve qui ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023).

A questo principio si è richiamata la Corte di merito, rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che nel 2016 la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale; ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore alla domanda di separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi; inoltre deve tenersi conto che i



doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n.15212 del 30/05/2023, Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del 19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n. 14591).

La Corte d'appello ha adeguatamente spiegato, con ampia motivazione, corredata da pertinenti richiami di giurisprudenza, le ragioni per le quali ha ritenuto indimostrato che i comportamenti della moglie si innestassero su una crisi matrimoniale pregressa, dando particolare rilievo a taluni mezzi di prova e segnatamente alle conversazioni su chat, (da dove emergeva che vi erano rapporti affettuosi tra il marito e moglie e che anzi la moglie sentiva "rimorso" per ciò che aveva fatto, chiedendo aiuto al marito per superare la crisi), alla circostanza che la convivenza era proseguita anche dopo la dedotta crisi dell'anno 2008, al tenore della testimonianza del fratello della ricorrente, che aveva mostrato sorpresa per la decisione di quest'ultima di lasciare il marito; né la ricorrente può appellarsi in al principio di non contestazione posto che la Corte ha rilevato che al più può considerarsi non contestato che la coppia ebbe una crisi nel 2008, mentre (omissis) n questa sede, deduce di avere contestato l'affermazione che la convivenza sarebbe stata dopo il 2008 meramente formale (da separati in casa), trascrivendo nel controricorso le difese presentate nel giudizio di merito. Ed è esattamente questo il punto focale della decisione della Corte di merito, la quale osserva che *"anche a volere ritenere che le parti ebbero un periodo di crisi in epoca precedente al 2008, (omissis) (omissis) (sulla quale gravava il relativo onere probatorio) non ha fornito alcuna prova che tale crisi ebbe a perdurare oltre il grave infortunio patito dal marito e per i successivi otto anni, durante i quali i coniugi continuarono a convivere"*.



6.- Quanto al resto, si tratta di censure inammissibili nella parte in cui, sotto veste di denunce di violazioni di legge e omesso esame, sono volte a contestare il percorso logico - giuridico e la valutazione delle risultanze probatorie dalle quali la Corte d'appello ha tratto il proprio convincimento sull'insussistenza di una crisi coniugale già in atto al momento in cui è iniziata la relazione extraconiugale, ed in quanto tali sollecitano una revisione del giudizio di merito.

Occorre infatti ricordare che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Pertanto è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" attribuito a alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, anche diverso da quello formulato dal primo giudice. Le conclusioni del giudice di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, né la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 21187 del 08/08/2019; Cass. n. 13054 del 10/06/2014; Cass. n. 12912 del 13/07/2004; Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 20553 del 19/07/2021).

Ne consegue il rigetto del ricorso.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15/11/2023.

Il Presidente

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

